



COMUNE di ARTEGNA
Provincia di Udine

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO**

Art.1

OBIETTIVI DEL SERVIZIO

L'amministrazione comunale di Artegna intende offrire alla cittadinanza un servizio di trasporto scolastico sicuro ed efficiente per le scuole di ogni ordine e grado presenti sul suo territorio.

Art.2

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

Per l'accesso al servizio di trasporto scolastico i genitori dovranno fare formale richiesta all'amministrazione comunale dichiarando espressamente di essere a conoscenza del presente regolamento e di accettare le condizioni.

Art.3

CONTRIBUTO ALLE SPESE DEL SERVIZIO

L'amministrazione comunale, con atto giuntale, stabilirà di anno in anno, prima dell'inizio dell'anno scolastico in coerenza con le previsioni di bilancio e nel rispetto della normativa vigente, le eventuali tariffe di compartecipazione alle spese da corrispondere per poter accedere al trasporto.

Art.4

SORVEGLIANZA

In armonia con la normativa vigente è prevista la figura di un accompagnatore che sorvegli il corretto uso del servizio di trasporto da parte degli utenti.

Per le scuole materne la figura è obbligatoria mentre per gli altri ordini di scuole l'amministrazione si riserva – compatibilmente con le risorse finanziarie – di rendere disponibile tale figura.

In assenza di un accompagnatore la sorveglianza sul regolare comportamento dei ragazzi trasportati è affidata all'autista.

Art.5

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI PER GLI UTENTI

Gli utenti del trasporto, durante il tragitto per il quale sono registrati, sono tenuti ad un comportamento rispettoso del mezzo, degli altri utenti, dell'accompagnatore e dell'autista.

Risponderanno di eventuali danni alle cose o comportamenti lesivi dell'altrui tranquillità e sicurezza all'amministrazione comunale.

Art.6

SANZIONI

L'utente che verrà segnalato dall'accompagnatore, o in sua assenza dall'autista, per aver provocato danno al mezzo di trasporto, per aver disturbato il normale svolgimento del servizio o provocato danno a qualsiasi titolo a altri utenti verrà segnalato all'accompagnatore, o - in sua assenza - dall'autista, all'amministrazione comunale.

Ogni segnalazione di cui al comma precedente, verrà rimessa al responsabile dell'area amministrativa che informerà tempestivamente l'assessore alla pubblica istruzione. Questo, sentito il ragazzo segnalato ed i suoi genitori, riferirà alla Giunta comunale, e - acquisito il parere di quest'ultima - deciderà il tipo di sanzione da applicare tra:

- Richiamo scritto;
- Sospensione dal servizio temporanea;
- Sospensione dal servizio annuale.

Resta comunque salva l'azione civile per responsabilità derivanti da danni causati.

Nei confronti del provvedimento di cui al comma precedente, potrà esser proposto ricorso - in carta libera - al Sindaco, da parte dei cittadini direttamente interessati.

Il Sindaco, acquisiti gli elementi conoscitivi ritenuti utili, deciderà in via definitiva.